

VIII.

Relazione presentata alla Camera dei deputati, nella seduta del 28 giugno 1909, dalla Giunta generale del bilancio sull'esercizio provvisorio del Bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910 a tutto il mese di dicembre 1909 (1).

(*Relatore*: ON. FALLETTI DI VILLAFALLETTO).

ONOREVOLI COLLEGGHI!

Il brevissimo periodo di tempo, che ci separa dalla fine dell'anno finanziario, ha indotto il Governo a proporre al Parlamento, per i bilanci dello Stato e delle Colonie, che non fossero, a tale scadenza, approvati dalla Camera e dal Senato, l'esercizio provvisorio per sei mesi.

Analogo provvedimento si è reso necessario per il Fondo speciale dell'emigrazione, che ha amministrazione autonoma e separata da quella dello Stato; e, pertanto, il ministro degli affari esteri, col disegno di legge n. 217, vi richiede di voler consentire alla gestione provvisoria di detto Fondo e fino a tutto il 31 dicembre 1909.

Il disegno di legge è costituito da un solo articolo, a norma del quale la suaccennata gestione provvisoria dovrà verificarsi secondo gli stati di previsione e della spesa del Fondo dell'emigrazione per l'esercizio futuro, presentati al Parlamento il 1° aprile 1909 e quali già furono approvati dalla Giunta generale del bilancio.

Riconosciute giuste le ragioni addotte dal Governo a sostegno della sua proposta, ci lusinghiamo che vorrete onorare del vostro voto il presente disegno di legge.

FALLETTI DI VILLAFALLETTO, *relatore*.

Il disegno di legge sull' "Esercizio provvisorio del Bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-10 a tutto il mese di dicembre 1909" fu votato a scrutinio segreto dalla Camera dei Deputati nella tornata del 29 giugno 1909 e approvato con 204 voti favorevoli e 27 contrari.

(1) Riprodotta dagli *Atti parlamentari* (Camera dei Deputati) Legislatura XXIII, Sessione 1909, stampato n. 217 A.